



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione permanente d'istruzione.
Vista la querela, pervenuta a S. E. il Presidente
del Senato con lettera 30 dicembre 1907 n° 12022 di
S. E. il Ministro Guardasigilli e sporta da Antonice-
li Carlo di Filippo, ex guardia di città, contro il Sena-
tore Alfazio Avv. Comm. Giovanni, Prefetto di
Milano, ed il Sig. Cantoro Giulio Delegato di
Pubblica Sicurezza, per il reato di abuso di autori-
tà (art. 175 Cod. pen.) e contro il Dottor Favale
Emilio, medico condotto del Comune di Gioia
del Colle, per il reato di falso in attestazione medi-
ca, destinata a far fede presso le autorità (arti-
colo 289 Cod. Pen.),

Vista l'ordinanza in data 3 gennaio 1908, con la
quale il Senato del Regno è costituito in Alta Cor-
te di Giustizia in ordine alla querela anzidetta;
Vista la requisitoria del P. M. in data 10 gennaio
1908 con la quale si chiede che la Commissione per-
manente di istruzione dichiarare non farsi luogo a
procedere a carico dell'On. Senatore Alfazio Gio-
vanni per inesistenza di reato, e mandarsi gli
atti al procuratore del Re presso il Tribunale
di Bari per ogni eventuale ulteriore procedimen-
to nei rapporti degli altri due imputati Cantoro
e Favale;

Ritenuto in fatto.

Il nominato Carlo Antonicelli, da Gioia del Colle, già guardia di città in Milano, con atto di querela, presentato nel 5 Dicembre 1907 al Sig. Procuratore del Re presso il tribunale di Bari, narrò che nel mese di Maggio 1907, in seguito alla morte di suo fratello Francesco, ottenne una piccola licenza di quindici giorni per recarsi presso la sua famiglia nel suo paese nativo. Colpito da infermità, e prima che scadesse il termine della licenza, avanzò domanda motivata di proroga al Ministro dell'Interno ed al Comandante del Corpo di Milano, e per dippiù ne fece obbietto di un telegramma al Prefetto di quella Provincia il quale rispose doversi il richiedente ricoverare nell'ospedale militare più vicino, ossia in quello di Bari.

L'Antonicelli, a causa della infermità di cui era stato colpito, non poté prestare obbedienza all'ordine del Prefetto, ed invece si affidò alle cure de' medici locali Signori Savale Emilio, Angelo Diomedè, Fortunato Girardi e Candido Mariano.

Intanto, sulla richiesta del locale delegato di P. S. Signor Cantoro, il dottor Savale, con apposito maligno certificato, affermò che esso Antonicelli era in buono stato di salute e in condizione di potere partire, non ostante che il medico curante Mariano avesse attestato il contrario, sicchè l'Antonicelli, impensierito delle possibili conseguenze del primo certificato e facendo forza a se medesimo, nel giorno 26 Giugno si recò a Bari per assumere il parere di un quinto medico, e propriamente del dottor D'Archia.

Avuto notizia di questa partenza, e forse nuovamente consigliato dal dottor Savale, il delegato Cantoro telegrafò al Prefetto di Milano che l'Antonicelli si era reso latitante e disertore in seguito della quale denuncia fu emanato l'ordine dell'arresto.

Nello stesso giorno l'Antonicelli fece ritorno in Gioia del Colle, e nel rimettersi a letto in casa di una

23
sua zia a nome Felizia Trisciantelli si vide piantona-
to dai Reali Carabinieri.

Trascorsi alcuni giorni questi richiesero il Dottor Ma-
riano se l'Antonicelli poteva esser condotto all'ospe-
dale militare di Bari, ed il Mariano certificò che l'in-
fermo era appena trasportabile.

Giunto in Bari fu condotto dai Carabinieri al carce-
re giudiziario e non all'ospedale militare, e soltanto
dopo molti reclami, con l'opera del padre e di un av-
vocato, per la mediazione del Prefetto di Bari e ad
un vivo scambio di telegrammi, l'Antonicelli fu libe-
rato dal carcere e poscia riformato.

Di tale ingiusto carcere patito, dell'arresto arbitra-
rio ordinato e de' falsi attestati medici che lo moti-
varono l'Antonicelli propose querela contro il
Signor Prefetto di Milano, contro il Delegato di
P.^a S.^a di Gioia del Colle, e contro il Dottor Fava-
le Emilio, chiedendo la loro punizione a norma
degli articoli 175 e 229 del codice penale, o per qual-
siasi altra figura di reato, e contro qualunque al-
tro risultasse responsabile delle offese ingiustamen-
te a lui arretrate.

Nell'atto di conferma e di ratifica della querela
davanti il Pretore di Gioia del Colle lo stesso An-
tonicelli, non più insistendo sulla diretta e certa
responsabilità delle persone indicate nella querela,
spiegò di non sapere se il delegato Cantoro lo avesse
fatto di sua iniziativa arrestare, ma di ritenere che
questi avesse probabilmente eseguiti ordini ricevu-
ti dal Prefetto di Milano, e per tale motivo egli si
era querelato contro questi funzionari, se mai aves-
sero qualche responsabilità nel fatto, e in ogni ca-
so contro coloro che avevano dato luogo allo arre-
sto con i rilasciati medici certificati.

Nel 6 Gennaio 1908 il Presidente della Commis-
sione permanente d'Istruzione ordinò la comu-
nicazione della querela e degli atti relativi al

I. M. presso l'Alta Corte di Giustizia, il quale nel giorno 19 Gennaio detto anno ha presentato le conclusioni di sopra trascritte.

In diritto

Attesochè dallo esame degli atti amministrativi che precedettero l'ordine di arresto del querelante Antonicelli risultino le seguenti circostanze di fatto: 1. che alla dimanda di proroga pervenuta nel 19 Giugno al comando delle guardie di città di Milano fu risposto negativamente, sia perchè il decesso del fratello era già da parecchi giorni avvenuto e nessun motivo giustificava la presenza dell'Antonicelli in famiglia, e sia perchè alla chiesta proroga si opponevano esigenze di servizio, 2. che fu diffidato l'Antonicelli a rientrare in residenza, e qualora fosse effettivamente infermo a ricoverarsi nell'ospedale militare di Bari, 3. che non avendo l'Antonicelli ottemperato agli ordini ricevuti fu spedito telegramma al delegato di P. S. di Gioia del Colle per avvertire il dipendente che, qualora non fosse rientrato in tempo utile, e non avesse giustificato il motivo della sua assenza, si sarebbe proceduto in suo danno ai sensi del regolamento, dichiarandolo disertore, 4. che il delegato rispose persistere la guardia nel dichiararsi infermo ed impossibilitato a viaggiare, e che a prova del rifiuto si spediva analogo certificato medico attestante la nessuna gravità della infermità dedotta, la quale, in ogni evento, non gli impediva di recarsi all'ospedale di Bari, 5. che, in seguito del certificato spedito dal delegato di P. S. il rifiuto del dipendente Antonicelli fu riferito alla regia questura ed alla prefettura di Milano, la quale dichiarava disertore la guardia Antonicelli, e di questa pronunzia fu data immediata comunicazione al Ministero dell'Interno, 6. che da ultimo fu ordinata la notifica del decre-

24
to allo interessato, con ordine di procedersi al suo arresto e traduzione nel carcere del capo luogo non appena fosse in grado di viaggiare.

Attesochè, ritenuta la esistenza delle enunciate circostanze di fatto risultanti da un documento ufficiale comunicato dal Ministero dell'Interno a questa Alta Corte di Giustizia, si abbiano più che sufficienti motivi per ritenere che l'ordine di arresto emanato contro l'Antonicelli, e che questi nella conferma della sua querela suppone di essere partito dal Prefetto di Milano, costituisca un atto legittimo compiuto nell'esercizio delle sue funzioni e che in nessun caso possa rappresentare il delitto di abuso di autorità represso dallo articolo 175 del Codice penale, né dar vita ad altro reato di qualsiasi natura contemplato dallo stesso codice penale.

Per fermo l'ordine di arresto fu dato sul fondamento di un certificato rilasciato dal medico condotto di Gioia del Colle, del telegramma del delegato locale che denunziava l'ingiusto rifiuto dell'Antonicelli a rientrare in residenza, o quanto meno a costituirsi nell'ospedale militare di Bari, fu emesso in conseguenza della diserzione ritenuta nei modi regolamentari in danno della guardia Antonicelli, e quel che più monta nella flagranza di un reato ostinatamente mantenuto. Attesochè, eliminata la responsabilità dell'onorevole Senatore Alfario, debba ritenersi cessata ogni giurisdizione dell'Alta Corte di Giustizia in ordine all'eventuale e supposta responsabilità degli altri due querelati, il delegato Cantoro e il dottor Savale, la cognizione della quale è mestieri che sia deferita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Visti gli articoli 17 e 56 del regolamento giudiziario del Senato e l'articolo 250 del Codice di procedura penale.

La Commissione permanente di istruzione.
Dichiara non farsi luogo a procedere a cari-
co dell' Onorevole Senatore Alfazio Giovanni
per inesistenza di reato.

Ordina mandarsi gli atti al Procuratore del
Re presso il Tribunale di Bari per ogni even-
tuale ulteriore provvedimento nel riguardo de-
gli altri due querelati Cantoro Giulio e Fa-
vale Emilio.

Roma, 26 gennaio 1908

Cardona	M. Carrara
Astengo	C. Astengo
Buschioni	C. Buschioni
Pellegrini	C. Pellegrini
Carle	S. Carle
Scialoja	V. Scialoja
Paterno	P. Paterno

F. Rossi cancelliere